



COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Via Roma, 12 - ☎ 26010 – Monte Cremasco (CR) - ☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635

e-mail: ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it - pec : segreteria.comune.montecremasco@pec.regione.lombardia.it

R. O. Nr. 36/2026 Data 08/10/2026 Prot. 7507	O G G E T T O	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTO ABUSIVO E RIMOZIONE IN SICUREZZA DI COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO. IMMOBILE POSTO IN VIA GIOVANNI DA MONTE N. 36 DISTINTO AL NCEU AL FOGLIO 2 MAPPALE 396.
---	--	--

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

RICHIAMATA la segnalazione di *presunto abuso edilizio* acquisita agli atti in data 05 agosto 2026 al protocollo n. 5974 e riguardante un manufatto con destinazione d'uso "accessorio" posto in via Giovanni Da Monte n. 36 ed identificato al N.C.E.U. di Cremona al foglio 2 mappale 396;

RICHIAMATO il formale atto di Avvio del Procedimento amministrativo *finalizzato alla verifica di presunto abuso edilizio* dell'immobile di che trattasi, emesso in data 11 agosto 2026 con prot. n. 6150/6.3 ai sensi degli articoli 7, 8 e 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., regolarmente notificato ai soggetti interessati;

VISTO il verbale di sopralluogo eseguito in data 18 settembre 2026 dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale (atti del 06 ottobre 2026 prot. n. 7463/6.3);

RILEVATO che il sopralluogo del 18 settembre 2026 – operato a seguito e in esecuzione del citato avvio di procedimento prot. n. 6150/6.3 del 11 agosto 2026 – ha accertato, presso l'immobile sito in questo Comune in via Giovanni Da Monte n. 36, all'altezza del civico n. 36, identificato catastalmente al Foglio 2, Mappale 396, la presenza di un'opera abusiva consistente in:

- Un manufatto accessorio posto a confine sul lato est del lotto, a ridosso del lato sud dell'autorimessa di pertinenza, realizzato perlopiù con struttura portante in legno (sia verticale che orizzontale), chiusure verticali in onduline plastiche e rete a maglie metalliche, utilizzato come ricovero attrezzi per l'orto e ricovero di animali;
- Una copertura del predetto manufatto realizzata in parte con elementi che appaiono costituiti da cemento-amianto ed in parte con onduline di colore rosso;

ACCERTATO che dalle successive ricerche d'Ufficio è emerso che l'intero manufatto sopra descritto è stato edificato in assenza di idoneo titolo abilitativo edilizio, in violazione delle norme del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

RILEVATA la necessità di disporre la demolizione del manufatto abusivo e il ripristino dello stato dei luoghi, subordinando tassativamente tali operazioni alla previa rimozione, bonifica e smaltimento dei pannelli in cemento-amianto secondo le procedure di legge;

VISTI:

- Il **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380** e s.m.i. recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- La **L.R. Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005** e s.m.i.;
- La **Legge 27 marzo 1992, n. 257** (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
- Il **D.M. Ministero della Sanità 6 settembre 1994** (Norme e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto);
- Il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Titolo IX, Capo III);
- La **Legge Regionale della Lombardia 29 settembre 2003, n. 17** (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto);
- La **Legge Regionale della Lombardia 31 luglio 2012, n. 14** (Modifiche e integrazioni alla L.R. 17/2003);
- Il **PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia)** approvato con D.G.R. n. 8/1526 del 22.12.2005 e s.m.i.;
- La **Legge 7 agosto 1990, n. 241** e successive modifiche e integrazioni;
- Il **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

Ai Signori:

- a) **omissis**, (c.f.: omissis) residente in via omissis, a omissis;
- b) **omissis**, (c.f.: omissis) residente in via omissis, a omissis;
- c) **omissis**, (c.f.: omissis) residente in via omissis, a omissis;
- d) **omissis**, (c.f.: omissis) residente in via omissis, a omissis;

nella loro qualità di comproprietari dell'area e dell'immobile sopra menzionato, ciascuno per i propri diritti e in solido tra loro:

1. PROFILO SANITARIO E AMBIENTALE

1. Di procedere, **entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni** dalla notifica del presente atto, alla completa rimozione, messa in sicurezza e smaltimento dei pannelli in cemento-amianto posti a copertura del manufatto abusivo. Tali operazioni dovranno tassativamente essere eseguite nel pieno rispetto delle procedure di legge ed in particolare:
 - 1.1 Le attività di rimozione devono essere tassativamente affidate a una ditta specializzata iscritta all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali**;
 - 1.2 La ditta incaricata dovrà inoltrare in modalità telematica, tramite l'applicativo della Regione Lombardia **Ge.M.A. (Gestione Manufatti in Amianto)**, il prescritto **Piano di Lavoro all'ATS della Val Padana** ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008, rispettando il termine di preavviso prima dell'inizio dei lavori;
 - 1.3 Al termine dei lavori dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale la documentazione comprovante il corretto smaltimento (Formulario FIR e attestazione di restituzione delle aree rilasciata dall'ATS).
2. Di procedere, **entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni** dalla notifica della presente ordinanza (e comunque solo successivamente all'avvenuta certificazione

di rimozione dell'amianto di cui al punto precedente), alla **demolizione integrale a propria cura e spese del manufatto accessorio precario** in legno e onduline plastiche abusivamente edificato, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi.

AVVERTE

I destinatari che, in caso di inottemperanza alla presente ordinanza entro i termini assegnati:

- I. Per la parte edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001, il bene e l'area di pertinenza saranno **acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune di Monte Cremasco**; si applicheranno inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, ferma restando l'esecuzione d'ufficio della demolizione a spese dei contravventori.
- II. Per la parte ambientale e di tutela della salute, l'omessa rimozione di materiali pericolosi degradati integrerà le violazioni di rilevanza penale previste dal codice penale (art. 650) e dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente).

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata al proprietario dell'immobile e trasmessa per opportuna conoscenza a:

- Albo Pretorio Comunale;
- Prefettura – U.T.G. di Cremona;
- Stazione Carabinieri di Pandino;
- Polizia Locale;
- Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, territorialmente competente, entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale li, 07 ottobre 2026



Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco

Giuseppe Lupo Stanghellini